

Codice A1824A

D.D. 20 dicembre 2023, n. 3161

Fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale, ai sensi del D.M. N° 388/03, ed articoli di protesica prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in dotazione ai vivai e alle squadre forestali della Regione Piemonte, per la durata di un triennio prorogabile di ulteriori 12 mesi, tramite accordo quadro stipulato con un unico operatore ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. 36/2023. Procedura di...



ATTO DD 3161/A1824A/2023

DEL 20/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale, ai sensi del D.M. N° 388/03, ed articoli di protesica prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in dotazione ai vivai e alle squadre forestali della Regione Piemonte, per la durata di un triennio prorogabile di ulteriori 12 mesi, tramite accordo quadro stipulato con un unico operatore ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. 36/2023. Procedura di acquisizione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Determinazione a contrarre e di affidamento. Importo contrattuale euro 28.500,00 o.f.e., valore globale stimato euro 38.000,00 o.f.e. C.I.G. Z203DA269E.

Premesso

che l'art. 5, comma 1, della legge regionale 54/1975 e s.m.i. prevede che la Regione esegue in amministrazione diretta lavori di sistemazione idraulico-forestale e di tutela del territorio;

che l'art.16, commi 3 e 3-ter, della legge regionale 4/2009 e s.m.i. prevede, altresì, che la Regione provveda direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche, con l'impiego di addetti forestali dipendenti della Regione stessa;

che la Regione esegue, anche in amministrazione diretta tramite gli addetti forestali, interventi di compensazione forestale di cui all'art. 19 della predetta legge regionale 4/2009;

che con la D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, è stata attribuita al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, la competenza alla programmazione, gestione, controllo e liquidazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'esecuzione dei lavori forestali sopra indicati;

Considerato che

per adempiere alle normative di legge in materia di Sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008, D.M. 388 del 2003) e a quanto indicato dal RSPP nel DVR e nella circolare n. 34756 del 30/07/2019, è necessario che tutte le squadre abbiano in dotazione presidi per il pronto soccorso aziendale, ai sensi del D.M. 388/03, ed articoli di protesica prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2002;

tali presidi sono soggetti ad utilizzazione ed a scadenze temporali d'uso, pertanto è necessario acquistare e sostituire i presidi mancanti in quanto utilizzati sino ad esaurimento oppure scaduti;

è stato redatto il progetto per l'acquisizione della fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale, ai sensi del D.M. N° 388/03, ed articoli di protesica prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in dotazione ai vivai e alle squadre forestali della Regione Piemonte, per la durata di un triennio prorogabile di ulteriori 12 mesi, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

è stato redatto il Capitolato speciale denominato "Accordo quadro per la fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale, ai sensi del D.M. N° 388/03, ed articoli di protesica prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in dotazione ai vivai e alle squadre forestali della Regione Piemonte, per la durata di un triennio prorogabile di ulteriori 12 mesi", allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale, e parimenti parte integrante del contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il quadro economico complessivo della fornitura è il seguente:

Descrizione	Fornitura anno 2024	Fornitura anno 2025	Fornitura anno 2026	Eventuale proroga per l'anno 2027	Importo totale
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA FORNITURA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00

Dato atto che:

non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione della fornitura;

occorre procedere tramite l'utilizzazione del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,

in quanto l'art. 1, comma 502 e 503 della Legge n. 208/2015, modificando l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne ha istituito l'obbligo per importi di acquisizione pari o superiori a 5.000,00 Euro;

non è stata rilevata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, condizione alla quale è subordinata l'applicazione della disciplina del libro II parte I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

si è stabilito di procedere all'affidamento diretto finalizzato alla conclusione di Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'articolo 59, art. 1 comma 3 del D. Lgs. 36 del 2023 per una durata di tre anni dalla data di stipulazione con possibilità di proroga per un periodo di 12 mesi;

in attuazione delle disposizioni dell'art 50 comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, considerato l'importo, è possibile procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto ed è quindi stata avviata la procedura di acquisizione della prestazione in oggetto.

l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, nel caso di affidamento diretto, l'adozione della decisione di contrarre e dell'atto di affidamento avvenga con un unico atto;

Considerato che:

l'operatore economico FATE S.R.L. - CORSO FRANCIA 157/A - 10093 COLLEGNO (TO) - P.I. 10994150018, provvisto delle caratteristiche adatte ad eseguire la fornitura in questione in quanto iscritto nel bando MePa BENI categoria Farmaci-Mepa, ha presentato un'offerta per l'acquisizione della fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, acquisita nell'ambito della procedura MePa 3893886 in data 11/12/2023, per un importo di euro 38.000,00 o.f.e.;

il prezzo offerto risulta essere congruo rispetto alle indagini preliminari e informali di mercato, compiute mediante la consultazione dei listini, e rispetto alla comparazione con prestazioni analoghe acquisite in passato da questa stazione appaltante;

è rispettato il principio di rotazione in quanto l'operatore non è risultato affidatario né è stato invitato in occasione dell'affidamento precedente con ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di beni.

Ritenuto, per quanto sopra:

di approvare il progetto tecnico, redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione della fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare il Capitolato speciale Accordo quadro per la fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale, e parimenti parte integrante del contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;;

di affidare la prestazione della fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, alla

ditta FATE S.R.L. - CORSO FRANCIA 157/A - 10093 COLLEGNO (TO) - P.I. 10994150018, sulla base dell'offerta presentata tramite la trattativa MePa 3893886;

di esonerare l'operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della sua comprovata solidità;

di stipulare il contratto mediante la piattaforma ACQUISTINRETE nell'ambito della trattativa MePa n° 3893886, secondo lo schema generato dal sistema, integrato dal capitolato prestazionale e clausole contrattuali integrative, per l'acquisizione della fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale

di espletare i controlli concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94,95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 in modalità a campione, come da art. 52 comma 1 del Decreto stesso

Ritenuto di rinviare a successivi atti l'approvazione degli ordinativi attuativi con cui il Settore affiderà di volta in volta le forniture dei beni di cui sopra e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

Attestata:

l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- Legge 120/2020 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta Regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

DETERMINA

di approvare il progetto tecnico, redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisizione della fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare il Capitolato speciale Accordo quadro per la fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale, e parimenti parte integrante del contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

di approvare il relativo quadro economico della fornitura:

Descrizione	Fornitura anno 2024	Fornitura anno 2025	Fornitura anno 2026	Eventuale proroga per l'anno 2027	Importo totale
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA FORNITURA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00

di affidare la prestazione della fornitura di presidi per il pronto soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 ed articoli di protesica, prescritti dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, alla ditta FATE S.R.L. - CORSO FRANCIA 157/A - 10093 COLLEGNO (TO) - P.I. 10994150018, sulla base dell'offerta presentata tramite la trattativa MePa 3893886, per gli importi di cui al capoverso precedente;

di rinviare a successivi atti l'approvazione degli ordinativi attuativi dell'accordo quadro, nei limiti dallo stesso stabiliti, e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

di nominare quale RUP la dirigente del Settore lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, tutela del territorio e vivaistica forestale, Dott.ssa Maria Gambino;

di rinviare, in sede di singolo ordinativo attuativo la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010 nonché nel sito istituzione dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. n. 23, comma 1, lettera b, e n. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: FATE S.R.L. - CORSO FRANCIA 157/A - 10093 COLLEGNO (TO)

P.I. 10994150018

Importo: euro 38.000,00 o.f.e.;

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Maria Gambino;

Modalità Individuazione Beneficiario: ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett b), del d. lgs. 36/2023 s.m.i.;

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Estensori

Paolo Anselmo

Giuseppe Vignale

Angela Vitale

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

**Fornitura ad esecuzione periodica di presidi medicali (ad integrazione di cassette e zainetti di primo soccorso) per le squadre forestali regionali
– Quadriennio 2024 – 2025 – 2026 - 2027.
Spesa presunta di Euro 40.000,00 o.f.i..**

**PROGETTO redatto ai sensi art. 41
del D.Lgs. 36/2023.**

INDICE

Art. 1 – Relazione Tecnica Illustrativa

Art. 2 – Indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Art. 3 – Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura

1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1975, l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio e di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest'ultimo caso avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, all'uopo assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria".

La Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 23/2008, con la D.G.R. n. 7- 4281 del 10/12/2021 ha attribuito al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale le competenze in materia di gestione degli addetti forestali regionali con tutti i relativi adempimenti connessi, tra cui, tra gli altri, quelli inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, precedentemente assegnate al Settore Attività Giuridica e Amministrativa e le competenze riguardanti gli aspetti organizzativi, logistici e di programmazione dei lavori precedentemente attribuite ai Settori Tecnici regionali della Direzione OO.PP., Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

In conseguenza di quanto sopra, il ruolo di Datore di Lavoro degli addetti forestali regionali, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., è attribuito al dirigente responsabile del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale.

Le squadre forestali regionali svolgono attività programmate che vanno dagli interventi forestali, agli interventi di salvaguardia del territorio (manutenzioni sentieri, piste forestali, tagli in alveo, aree attrezzate), a quelli di ingegneria naturalistica e di produzione di piante nei Vivai Forestali, in parte utilizzate per attività di imboschimento/rimboschimento.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, la Regione Piemonte, attraverso la figura del datore di lavoro, ha il compito di valutare tutti i rischi che possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nel corso delle lavorazioni. Tale normativa, insieme al DVR redatto con l'RSPP, prevede che in ogni cantiere forestale/vivaio sia a disposizione degli operai uno zainetto/cassetta di primo soccorso. I presidi medicali contenuti all'interno hanno delle scadenze ed essendo soggetti ad utilizzo e deperimento, vanno regolarmente sostituiti durante l'anno.

Di seguito si elencano i principali presidi medicali oggetto della prestazione (come da allegato al DVR aziendale) ma l'elenco è solo indicativo ma non esaustivo in quanto nel corso della prestazione potrebbe essere necessario, a seguito di prescrizioni mediche particolari, acquistare prodotti diversi:

TIPOLOGIA

- guanti sterili monouso (taglie L);
- flacone di iodopovidone al 10% da 125 ml;
- flacone di iodopovidone al 10% da 1 litro;
- visiera paraschizzi in plastica;
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro al 0,9%) da 250 ml;
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro al 0,9%) da 500 ml;
- confezione di compresse di garza sterile 10x10 (n. 4 buste singole);
- confezione di compresse di garza sterile 18x40 (n. 10 buste singole);
- teli sterili monouso 50x50;
- colliri monouso (tipo alpha);
- crema antistaminica per punture (tipo fargan);
- crema anti scottature (tipo sofargen);
- spray solare protezione 50;
- spray antizecche/zanzare;
- pinzette da medicazione sterili monouso;
- confezione di rete elastica media misura;
- confezioni di cerotti misure varie;
- rotolo di cerotto altezza 2,5 cm;
- rotolo benda orlata altezza 10 cm;
- laccio emostatico;
- confezione di ghiaccio monouso (3 pacchetti/ogni confezione);
- coperta isotermica;
- cotone idrofilo 100 gr;
- forbici acciaio inox;
- zainetti vuoti misura media;
- plantari/solette ortopediche;
- pomata per scottature Sofargen (30 gr) o principio attivo equivalente;
- pomata antistaminica Fargan (30 gr) o principio attivo equivalente;
- articoli di protesica prescritti dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

2 - INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento della prestazione non è necessario redigere il "DUVRI" in quanto trattasi di servizio di durata inferiore a 5 uomini giorno.

3 - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA

La determinazione della spesa per la fornitura necessaria di cui al precedente punto 1 è stata effettuata sulla base delle necessità pregresse (anni 2020-2021-2022) e da un'indagine informale di mercato.

Ne risulta quindi il seguente quadro economico:

Descrizione	Fornitura anno 2024	Fornitura anno 2025	Fornitura anno 2026	Fornitura anno 2027	Importo totale €
Importo stimato complessivo della fornitura	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Oneri per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTALE GENERALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Dott. Massimo Chiò

Capitolato speciale

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER IL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, AI SENSI DEL D.M. N. 388/03, ED ARTICOLI DI PROTESICA PRESCRITTI DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente capitolato speciale disciplina l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, stipulato con un unico operatore economico e definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole forniture dei beni elencati all'articolo 4 con i "contratti attuativi" che la Regione affiderà di volta in volta.
2. Nei contratti attuativi sono definiti l'oggetto (denominazione e numero dei beni elencati all'art. 4), l'importo, la durata e le modalità esecutive delle prestazioni affidate.
3. Il valore economico, fissato nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma individua l'importo massimo dei beni elencati all'art. 4, acquisibili con l'accordo stesso.
4. La stipula dell'accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra la Regione e l'appaltatore e non impegna all'affidamento di singole forniture o di un quantitativo minimo predefinito.
5. Il presente capitolato speciale stabilisce le condizioni che restano in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

Art. 2 Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

1. Il presente accordo quadro ha ad oggetto la disciplina delle clausole contrattuali degli appalti di fornitura che la Regione affiderà nei tre anni dalla sua stipulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023.
2. Il presente accordo quadro ha durata di 3 anni dalla data della stipulazione, fatto salvo l'esercizio dell'opzione di proroga di cui all'art. 17.
3. Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Regione può affidare le singole forniture.
4. L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi determinati con le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Valore massimo stimato dell'accordo quadro

1. L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi Euro 38.000,00 (IVA esclusa), sulla base di prezzi determinati con le modalità di cui al punto 2 del presente articolo e valevoli per l'elenco, NON esaustivo, di cui all'art 4:

- Euro 28.500,00 quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidate le forniture contabilizzate secondo l'art 4;
- Euro 9.500 quale importo dell'eventuale opzione di proroga di cui all'articolo 17 del presente capitolato;
- Euro 0,00 quale importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. La determinazione del corrispettivo della fornitura oggetto del contratto attuativo, avverrà applicando uno sconto del 5% sui prezzi di listino forniti dalle case produttrici e praticati nella vendita al dettaglio. Allo scopo l'operatore economico affidatario dovrà provvedere a reperire e fornire i dati che formeranno la base di calcolo del corrispettivo.

3. Lo sconto di cui al punto precedente ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Art. 4

Oggetto della fornitura ed elenco prezzi

1. Il presente capitolato disciplina la fornitura dei seguenti beni ai prezzi determinati secondo l'articolo precedente.

Denominazione farmaco o prodotto da banco	
Guanti sterili monouso	
Flacone di iodopovisione al 10% da 125 ml	
Flacone di iodopovisione al 10% da 1 litro	
Visiera paraschizzi in plastica	
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro al 0,9%) da 250ml	
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro al 0,9%) da 500ml	
Confezione di compresse di garza sterile 10x10 (n. 4 buste singole)	
Confezione di compresse di garza sterile 18x40 (n. 10 buste singole)	
Teli sterili monouso 50x50	
Pinzette da medicazione sterili monouso	
Confezione di rete elastica media misura	
Confezioni di cerotti misure varie	
Rotolo di cerotto altezza 2,5 cm	
Rotolo benda orlata altezza 10 cm	

Laccio emostatico	
Confezione di ghiaccio monouso (3 pacchetti/ogni confezione)	
Coperta isotermica	
Cotone idrofilo 100 gr	
Forbici acciaio inox	
Zainetti vuoti misura media	
Plantari/solette ortopediche	
Pomata per scottature Sofargen (30 gr) o principio attivo equivalente	
Pomata antistaminica Fargan (30 gr) o principio attivo equivalente	
Colliri monodose (conf. Da 10 pz)	
Pinzette antizecche	
Spray antizecche	
Crema solare protezione 50	
Articoli di protesica prescritti dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.	

2. Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della fornitura (es. costi di trasporto, imballo, ecc.).

3. Lo sconto sui prezzi unitari di listino resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 15.

4. L'elenco di cui sopra costituisce la dotazione minima prevista dal D.M. 388/2003 per il pronto soccorso aziendale, integrata secondo la valutazione dei rischi specifici e le prescrizioni del medico competente. Non presenta quindi carattere di esaustività potendo, in vigore dell'accordo quadro, venire integrata sia normativamente sia per esigenze interne statuite dalle figure competenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

5. In ogni caso non verranno imposte all'operatore economico prestazioni aventi ad oggetto forniture che esulano dal settore merceologico nel quale è abilitato ad operare.

Art. 5 Esecuzione della fornitura

1. La gestione della fornitura si articola nel seguente modo: (descrizione analitica della fornitura, tempi di intervento, interventi ordinari e/o straordinari, luoghi di intervento):

i contratti/ordinativi attuativi andranno eseguiti entro 40 giorni dalla stipula, franco fornitore e a cura di un incaricato della stazione appaltante, adempiendo per quanto possibile al contenuto dell'ordine di cui al punto 2.

2. L'appaltatore riceverà gli ordini per l'esecuzione delle forniture dal Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, tutela del territorio e vivaistica forestale.

3. Le forniture sono eseguite nell'orario indicato nei relativi ordini.

Art. 6 Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'affidatario è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La Regione, prima dell'esecuzione del primo contratto attuativo dell'accordo quadro, nomina un direttore dell'esecuzione e lo comunica all'appaltatore.

Art. 8 Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Regione per l'avvio dell'esecuzione del contratti/ordinativo attuativo dell'accordo quadro.

Art. 9 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variante o modifica all'accordo quadro ed ai contratti/ordinativi attuativi può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Regione

2. Le varianti o modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 10 La verifica di conformità

1. I contratti attuativi sono soggetti a certificazione della regolarità dell'esecuzione, per appurare che l'oggetto del contratti/ordinativo attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11 Inadempimenti e penalità

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la Regione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore le penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per

mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

3. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Regione, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura dell'appaltatore e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Regione si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Art. 12

Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC all'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

2. Ove si verificano inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Regione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'appaltatore il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

3. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti/ordinativi attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Art. 13 Recesso

1. Per la disciplina del recesso dall'accordo quadro e dai contratti/ordinativi attuativi si applica l'art. 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 14 Pagamento delle fatture

1. Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

2. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

3. L'accertamento della regolarità dell'esecuzione della prestazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.

4. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

5. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

7. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

8. Il codice CIG deve essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'appaltatore.

9. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15 Revisione prezzi dell'appalto

1. L'eventualità della revisione prezzi sarà regolata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

- Considerato che i prezzi dei materiali vengono determinati in relazione ai listini di vendita al dettaglio, la revisione sarà consentita solo sui costi ad essi aggiuntivi, e al momento imprevedibili, con le seguenti modalità:

- ✓ entro un limite massimo dell' 80% rispetto al valore del contratto inerente al costo aggiornato;
- ✓ esclusivamente previa espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata;
- ✓ l'istanza di cui al punto precedente dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- ✓ il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emetterà un proprio provvedimento con il quale definirà il valore della revisione concesso;
- ✓ il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi verrà inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- ✓ il termine di 30 giorni potrà essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- ✓ nella valorizzazione della revisione dei prezzi si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento determini una variazione complessiva superiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale;
- ✓ ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipule del contratto lo prevedessero;
- ✓ il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto;

3. E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. 36/2023.

4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 16 Nuove convenzioni Consip

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti/ordinativi attuativi qualora l'appaltatore non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

2. La Regione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di recesso la Regione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 17 Proroga

1. A norma dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023 è ammessa la proroga dell'accordo quadro per un periodo di mesi 12.

2. È altresì consentita la proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

Art. 18
Garanzie provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, questa stazione appaltante non richiede alcuna garanzia provvisoria; allo stesso modo, ai sensi degli artt. 53 comma 1 e 117 comma 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esercita pari facoltà di non richiedere il versamento della garanzia definitiva, accertata la comprovata solidità dell'operatore economico affidatario.

Art. 19
Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'appaltatore le eventuali spese di scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell' ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, richiamato dall' art. 18, comma 10 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'imposta di bollo non è dovuta per importi contrattuali < 40.000 euro.

Art. 20
Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi.
Cessione dei crediti.

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.
2. L'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario; è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.
3. La cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata alla Regione e dalla stessa accettata.

Art. 21
Foro competente

1. Per ogni controversia relativa all'accordo quadro ed ai contratti attuativi è competente il Tribunale di Torino.

Art. 22
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore si obbliga al pieno rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022, consultabile sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad

ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il contratto affidato.

4. Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato dagli operatori che presentano l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

5. Il Responsabile unico del progetto e l'appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

Art. 23 Privacy

1. I dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679:

- i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Attività giuridica e amministrativa. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D.Lgs. n. 36/2023 I dati acquisiti in esecuzione della presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte n. 1, 10127 Torino (TO);
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale;

- il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;
- il Responsabile del trattamento è il Responsabile del progetto;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'Interessato;
- i dati personali, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

3. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Luogo e data

.....